*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 117° — Numero 47

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

***PARTE PRIMA*** ROMA - Sabato, 21 febbraio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)**

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1975



### 1976

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **866**.

**Modificazioni alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Viste le motivate deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli che nell'adunanza del 21 luglio 1975 ha proposto che due posti di assistente ordinario, con i relativi titolari, già assegnati alle cattedre di istituzioni di diritto romano, I e II, siano attribuiti alla seconda cattedra di diritto romano al fine di perequare il rapporto docenti-discenti fra quelle cattedre;

Viste le motivate deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli che nella adunanza del 6 ottobre 1975 ha proposto che due posti, rispettivamente assegnati alla cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale ed alla prima cattedra di procedura penale siano attribuiti alla prima e seconda cattedra di diritto penale al fine di perequare il rapporto docenti-discenti fra quelle cattedre;

Vista la deliberazione del senato accademico dell'ateneo napoletano che nella adunanza del 30 ottobre 1975 ha espresso parere favorevole sulle proposte della facoltà, approvandone il merito;

Considerato che i titolari dei posti hanno espresso il proprio consenso alla modificazione della ripartizione organica ed al loro conseguente trasferimento;

Considerato che presso la cattedra di procedura penale I non esistono assistenti ordinari in soprannumero.

Ritenuta l'opportunità del provvedimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 la ripartizione organica dei posti di assistente ordinario fra le cattedre della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli è così modificata:

il posto già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1970, n. 663, alla seconda cattedra di istituzioni di diritto romano ed attualmente ricoperto dal dott. Antonio Ruggiero è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di diritto romano;

il posto già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, alla prima cattedra di istituzioni di diritto romano ed attualmente ricoperto dalla dott.ssa Brunella Biondo, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di diritto romano;

il posto già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, alla cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale ed attualmente ricoperto dal dott. Angelo Giovanni Jacovone è attribuito, unitamente al titolare, alla prima cattedra di diritto penale;

il posto già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1971, n. 993, alla prima cattedra di procedura penale ed attualmente vacante, è attribuito alla cattedra di diritto penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *febbraio* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 2, *foglio n.* 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. **17.**

**Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, numero 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-*bis*. — Le somme spettanti ai sensi dei precedenti articoli 2, ultimo comma, 3, 4, ultimo comma, 5, 6 e 7 comprendono anche le sopratasse per omessa o ritardata denunzia, gli interessi di mora e le maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo o per prolungata rateazione ».

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento sull'intero ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risulterà disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1976

LEONE

MORO — VISENTINI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *febbraio* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 3, *foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1976, n. **18.**

**Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Venafro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° marzo 1883, col quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Venafro;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Sentiti i comuni interessati (Conca Casale, Filignano, Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro);

Viste le deliberazioni favorevoli dei comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del mandamento;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Venafro è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Campobasso salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1875 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1976

LEONE

REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1976*
*Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 18*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1976, n. 19.

**Soppressione degli archivi notarili distrettuali di Lagonegro e di Melfi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto l'art. 106, terzo e quarto comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto l'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto presidenziale 14 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, col quale è stata approvata la tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Considerato che i distretti notarili di Lagonegro e di Melfi sono stati riuniti a quello di Potenza con capoluogo in quest'ultimo comune;

Ritenuta la necessità di procedere alla soppressione degli archivi notarili distrettuali di Lagonegro e di Melfi e al successivo loro trasferimento a quello di Potenza;

Ritenuta altresì l'opportunità di disporre che, fino a quando non sarà possibile effettuare il deposito di tutti i documenti nel corrispondente archivio notarile distrettuale, quelli di Lagonegro e di Melfi continuino a funzionare come sussidiari;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Gli archivi notarili distrettuali di Lagonegro e di Melfi sono soppressi a decorrere dal 1° marzo 1976 e sostituiti da quello di Potenza. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'archivio notarile distrettuale di Potenza, quelli di Lagonegro e di Melfi continueranno a funzionare con la denominazione di archivi notarili sussidiari per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1976

LEONE

REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1976*
*Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 21*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1976, n. 20.

**Soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Nicosia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto l'art. 106, terzo e quarto comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto l'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto presidenziale 14 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, col quale è stata approvata la tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Considerato che il distretto notarile di Nicosia è stato riunito a quello di Enna con capoluogo in quest'ultimo comune;

Ritenuta la necessità di procedere alla soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Nicosia e al successivo suo trasferimento a quello di Enna;

Ritenuta altresì l'opportunità di disporre che, fino a quando non sarà possibile effettuare il deposito di tutti i documenti nel corrispondente archivio notarile distrettuale, quello di Nicosia continui a funzionare come sussidiario;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile distrettuale di Nicosia è soppresso a decorrere dal 1° marzo 1976 e sostituito da quello di Enna. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti

nell'archivio notarile distrettuale di Enna, quello di Nicosia continuerà a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1976

LEONE

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *febbraio* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 3, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1976, n. **21.**

**Soppressione degli archivi notarili distrettuali di Lamezia Terme e di Vibo Valentia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto l'art. 106, terzo e quarto comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto l'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto presidenziale 14 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, col quale è stata approvata la tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Considerato che i distretti notarili di Lamezia Terme e di Vibo Valentia sono stati riuniti a quello di Catanzaro con capoluogo in quest'ultimo comune;

Ritenuta la necessità di procedere alla soppressione degli archivi notarili distrettuali di Lamezia Terme e di Vibo Valentia e successivo loro trasferimento a quello di Catanzaro;

Ritenuta altresì l'opportunità di disporre che, fino a quando non sarà possibile effettuare il deposito di tutti i documenti nel corrispondente archivio notarile distrettuale, quelli di Lamezia Terme e di Vibo Valentia continuino a funzionare come sussidiari;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Gli archivi notarili distrettuali di Lamezia Terme e di Vibo Valentia sono soppressi a decorrere dal 1° marzo 1976 e sostituiti da quello di Catanzaro. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'archivio notarile distrettuale di Catanzaro, quelli di Lamezia Terme e di Vibo Valentia continueranno a funzionare con la denominazione di archivi notarili sussidiari per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1976

LEONE

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *febbraio* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 3, *foglio n.* 19

**AVVISO DI RETTIFICA**

(Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13)

Nel secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente «Riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 16 febbraio 1976, dove è scritto: «... già *appartenenti* ai ruoli I, II e III, *sono inquadrati* nei ruoli... », leggasi: «... già *appartenente* ai ruoli I, II e III, *è inquadrato* nei ruoli... ».

Nell'ultimo comma dell'art. 17 del predetto decreto-legge dove è scritto: «... per le abilitazioni *ai* concorsi relativi indetti... », leggasi: «... per le abilitazioni *e i* concorsi relativi indetti... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1975.

**Variazione del limite minimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che stabilisce le modalità per la modifica dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, recante le ultime variazioni del limite minimo della retribuzione lorda sopraconsiderata;

Visto l'accordo integrativo del 15 gennaio 1974, con il quale le organizzazioni sindacali interessate, secondo quanto previsto all'art. 7 dell'accordo del 25 gennaio 1973, hanno fissato, con effetto dal 1° gennaio 1974, la nuova misura della retribuzione complessiva minima per i dirigenti di aziende industriali;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Valutate le risultanze annuali della gestione ed il fabbisogno finanziario dell'istituto suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione del limite minimo della retribuzione lorda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, il limite minimo della retribuzione lorda su cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, è elevato a L. 7.150.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1975

LEONE

TOROS — DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *febbraio* 1976
*Registro n.* 2 *Lavoro, foglio n.* 398

**(2020)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1976.

**Istituzione di un comitato amministrativo di inchiesta.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Ritenuta la opportunità, in relazione alle risultanze dei rapporti del sottocomitato per le società multinazionali del comitato delle relazioni estere del Senato U.S.A., trasmessi dall'ambasciata d'Italia a Washington, di acquisire al Governo, per quanto di sua competenza, attraverso un apposito organo svincolato da ogni dipendenza istituzionale, la piena conoscenza degli elementi di valutazione e di giudizio idonei ad accertare eventuali irregolarità e responsabilità riferibili ai procedimenti amministrativi concernenti la definizione dei rapporti contrattuali intervenuti fra il Ministero della difesa e la società Lockheed Aircraft per la fornitura di aerei alla Aeronautica militare;

Considerata la convenienza di avvalersi ai fini suindicati, indipendentemente dalle iniziative degli organi giurisdizionali istituzionalmente competenti, di un comitato di inchiesta composto di esperti altamente qualificati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un comitato amministrativo di inchiesta, composto dal prof. dott. Antonino Papaldo, già giudice della Corte costituzionale e già presidente del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente, dall'avv. Ferdinando Carbone, già presidente della Corte dei conti e dal gen. C.d.A. in ausiliaria Corrado Sangiorgio, già comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Il comitato amministrativo d'inchiesta ha il compito di esaminare, sotto il profilo della legittimità e del merito, le procedure osservate per la stipulazione dei contratti intervenuti fra il Ministero della difesa e la società Lockheed Aircraft per la fornitura di aerei alla Aeronautica militare e di riferire sulle eventuali irregolarità e responsabilità constatate in ordine agli indicati contratti.

Art. 3.

Il comitato amministrativo d'inchiesta, sulla base dei poteri di ispezione e di vigilanza propri dei Ministri nell'ambito dei rispettivi Ministeri, potrà:

*a*) procedere alla ispezione di atti interni ed esterni, sotto qualsiasi forma redatti, conservati presso le amministrazioni dello Stato, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, estraendone copia integrale o parziale;

*b*) interrogare dipendenti civili e militari, in servizio o a riposo, della pubblica amministrazione, redigendone i relativi verbali dai medesimi sottoscritti;

*c*) richiedere informazioni e chiarimenti ad estranei alla pubblica amministrazione, anche in relazione alle funzioni politiche o amministrative svolte, acquisendone le relative dichiarazioni scritte;

*d*) rivolgere richieste di dati e di elementi informativi ad organi ed istituzioni anche stranieri, per il tramite, ove occorra, del Ministero degli affari esteri;

*e*) richiedere, quando la natura tecnica delle indagini lo esiga, la consulenza di organi tecnici della pubblica amministrazione o di esperti, la cui designazione sarà demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per gli adempimenti istruttori di cui al comma precedente il comitato potrà delegare uno dei suoi componenti.

Le indagini istruttorie non espressamente previste dal primo comma del presente articolo dovranno essere autorizzate dal Ministro competente per materia.

Art. 4.

Il comitato presenterà direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulla inchiesta svolta e sulle conclusioni cui è pervenuto entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con la stessa relazione il comitato potrà indicare lacune o insufficienze della vigente normazione o delle prassi osservate dall'amministrazione per la scelta dei contraenti e per la stipulazione dei contratti e proporre eventuali suggerimenti diretti a una migliore disciplina della materia.

Con successivi decreti il Presidente del Consiglio potrà estendere la materia di indagine ad altri casi connessi o analoghi a quello contemplato nel presente decreto.

Art. 5.

Il comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà assistito da un ufficio di segreteria, composto da non più di tre esperti in materia giuridico-amministrativa e dal personale in servizio di concetto ed esecutivo, strettamente necessario.

Gli esperti di cui al primo comma saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del comitato.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa, saranno indicati i capitoli di bilancio sui quali graveranno le spese di funzionamento del comitato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1976

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per la difesa*
FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1976*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 56*

**(2105)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

**Istituzione della sezione doganale Terminal Rovereto-Cires.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1975, con il quale sono state istituite, tra l'altro, nuove circoscrizioni doganali ed apportate le conseguenti modifiche alle tabelle *A* e *B* allegate al citato decreto ministeriale 18 dicembre 1972;

Vista la domanda della « Rk industriale italiana S.p.a. » di Trento, intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale in Rovereto-Cires (Trento);

Considerata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la sezione doganale « Terminal Rovereto-Cires » dipendente dalla dogana di Trento.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della competente circoscrizione doganale.

Si osserva la disposizione di cui all'ultimo comma del citato art. 9 del testo unico predetto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1976

*Il Ministro*: VISENTINI

**(1873)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1976.

**Tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1924, n. 119 e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1973, con la quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali;

Ritenuta la necessità in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, secondo le disposizioni che seguono e gli allegati *A* e *B* al presente decreto.

Art. 2.

La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, sieri, vaccini o altri prodotti assimilati ai sensi degli articoli 180 e 182 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:

*a*) dall'importo delle sostanze impiegate nelle preparazioni, in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato *A*) o in base al disposto di cui al successivo art. 5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella;

*b*) dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa relativa tabella (allegato *B*);

*c*) dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;

*d*) dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

Art. 4.

Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente somministrata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L. 10 per ogni sostanza ed alle 5 lire per le frazioni di 5 oltre detto minimo.

Art. 5.

Per le sostanze non comprese nell'allegato *A* il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto.

Art. 6.

L'onorario professionale previsto dall'allegato *B* deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.

Art. 7.

Per la preparazione di medicinali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella tabella III della F.U. VIII approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 1972, oppure manifestamente tossiche, anche se non inserite nella F.U., compete al farmacista un diritto addizionale di L. 300.

Per la spedizione di ogni ricetta contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV e V dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 400.

Per le preparazioni contenenti sostanze corrosive o fortemente coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 400.

Se la preparazione contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo è dovuta al farmacista una sola addizionale di L. 400.

Art. 8.

Per le somministrazioni di medicinali ai privati effettuate nelle farmacie rurali od uniche durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dal sindaco, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 900.

Per le somministrazioni effettuate nelle farmacie rurali od uniche durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 400.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio « a battenti chiusi » e « a chiamata ».

Quando le farmacie prestano servizio oltre l'orario normale, secondo i turni stabiliti dall'autorità sanitaria competente, al farmacista di turno spetta un diritto addizionale di L. 400 per qualsiasi quantità o qualità di somministrazione limitatamente al periodo dalle ore 23 alle ore 7.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, sieri, vaccini o altri prodotti assimilati.

Art. 9.

I prezzi calcolati in base agli allegati *A* e *B* non possono essere superati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.

Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello indicato nella tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.

Art. 10.

Sul prezzo di vendita del medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16 % agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.

Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 ed il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.

Art. 11.

La tariffa nazionale non deve essere applicata quando la vendita al pubblico concerne sostanze non aventi forma e dose di medicamento.

Art. 12.

La presente tariffa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

Art. 13.

La presente tariffa deve intendersi applicabile unicamente alle preparazioni preparate integralmente in farmacia e dal farmacista.

I prezzi delle preparazioni prodotte dalle officine farmaceutiche sono determinati dal Ministero a completamento del formulario galenico nazionale.

Roma, addì 9 febbraio 1976

*Il Ministro*: GULLOTTI

---

ALLEGATO *A*

TABELLA DEI PREZZI DELLE SOSTANZE

| Medicinale | Grammi | Lire | Variazioni |
|---|---|---|---|
| *A* | | | |
| Acetalinide | 1 | 7 | |
| Acetil tannino | 1 | 24 | |
| Acido acetico glaciale | 1 | 2 | |
| Acido acetilsalicilico | 1 | 5 | |
| Acido ascorbico | 1 | 20 | |
| Acido benzoico | 1 | 2 | |
| Acido borico | 10 | 10 | |
| Acido citrico | 10 | 30 | |
| Acido cloridrico (concentrato) | 1 | 4 | |
| Acido diallilbarbiturico (allobarbitale) | 1 | 20 | |
| Acido etil isoamil barbiturico (amobarbitale) | 1 | 28 | |
| Acido feniletilbarbiturico (fenobarbitale) | 1 | 40 | |
| Acido fosforico | 10 | 10 | |
| Acido glutammico | 1 | 10 | |
| Acido lattico | 1 | 6 | |
| Acido picrico | 1 | 100 | |
| Acido pirogallico (pirogallolo) | 1 | 40 | |
| Acido salicilico | 1 | 5 | |
| Acido tannico all'etere (tannino) | 1 | 10 | |
| Acido tartarico | 10 | 40 | |
| Acido tricloro acetico | 1 | 10 | |
| Acido undecilenico | 1 | 18 | |
| Acqua depurata | 100 | 12 | |
| Acqua depurata sterile | 10 | 2 | |

| Medicinale | Grammi | Lire | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Acqua ossigenata 100 vol. (v. perossido d'idrogeno) | 100 | 150 | |
| Acqua ossigenata 10 vol. (v. perossido d'idrogeno) | 100 | 50 | |
| Adrenalina | 1 | 600 | |
| Agar agar | 1 | 20 | |
| Alcool etilico a 95° | 100 | 500 | |
| Allume di rocca | 100 | 50 | |
| Alluminio solfato | 10 | 6 | |
| Aloe | 1 | 8 | |
| Aloe estratto secco | 1 | 25 | |
| Altea (radice) | 10 | 35 | |
| Altea estratto fluido | 1 | 13 | |
| Amamelide | 10 | 10 | |
| Amamelide estratto fluido | 10 | 160 | |
| Amido di frumento | 100 | 70 | |
| Amido di mais | 100 | 50 | |
| Amido di riso | 100 | 180 | |
| Amile nitrito | 1 | 12 | |
| Aminofenazone | 1 | 15 | |
| Aminofillina | 1 | 20 | |
| Ammoniaca | 10 | 7 | |
| Ammonio carbonato | 10 | 6 | |
| Ammonio cloruro | 10 | 10 | |
| Ammonio solfoittiolato | 10 | 40 | |
| Anice | 1 | 5 | |
| Anice stellato (badiana) | 1 | 15 | |
| Antimonio e potassio tartrato | 1 | 10 | |
| Apomorfina cloridrato | 1 | 4500 | |
| Arancio dolce essenza | 1 | 20 | |
| Argento nitrato | 1 | 200 | |
| Argento proteinato | 1 | 100 | |
| Argilla sterilizzata (bolus albacaolino) | 1 | 1 | |
| Atropina solfato | 1 | 400 | |
| *B* | | | |
| Balsamo del Tolù | 1 | 15 | |
| Balsamo del Tolù estratto idroclirico | 1 | 10 | |
| Barbitale sodico | 1 | 20 | |
| Barbitale | 1 | 20 | |
| Belladonna estratto fluido | 1 | 15 | |
| Belladonna estratto secco | 1 | 20 | |
| Belladonna | 1 | 4 | |
| Belladonna polvere titolata | 1 | 5 | |
| Belladonna tintura | 10 | 70 | |
| Bentonite | 10 | 20 | |
| Benzalconio cloruro | 1 | 15 | |
| Benzoino tintura | 10 | 80 | |
| Bergamotto essenza | 1 | 60 | |
| Bismuto canfocarbonato neutro | 1 | 60 | |
| Bismuto carbonato basico | 1 | 30 | |
| Bismuto nitrato basico (magistero) | 1 | 35 | |
| Bismuto salicilato basico | 1 | 30 | |
| Bismuto gallato basico (sottogallato) | 1 | 30 | |
| Blu di metilene | 1 | 25 | |
| Boldo | 10 | 40 | |
| Boldo estratto fluico | 10 | 180 | |
| Borace | 100 | 100 | |
| Bromoformio | 1 | 12 | |
| Burro di cacao | 10 | 70 | |
| *C* | | | |
| Caffeina | 1 | 15 | |
| Caffeina e sodio benzoato | 1 | 13 | |
| Calcio bromuro | 1 | 7 | |
| Calcio carbonato (precipitato) | 100 | 70 | |
| Calcio cloruro | 10 | 10 | |
| Calcio fosfato bibasico | 10 | 12 | |
| Calcio glicerofosfato | 1 | 10 | |
| Calcio idrossido | 100 | 70 | |
| Calcio gluconato | 1 | 5 | |
| Calcio lattato | 1 | 3 | |
| Calcio lattofosfato | 1 | 3 | |
| Camomilla comune | 100 | 600 | |
| Camomilla romana | 10 | 120 | |
| Canfora naturale | 1 | 25 | |
| Canfora sintetica | 1 | 50 | |
| Canfora monobromuro | 1 | 60 | |
| Caolino (argilla) | 100 | 30 | |
| Capsico | 1 | 12 | |
| Capsico estratto fluido | 1 | 18 | |
| Carbone attivo | 1 | 4 | |
| Carbone tetralicone | 100 | 80 | |
| Carbone vegetale | 1 | 2 | |
| Cascara | 1 | 3 | |
| Cascara estratto secco | 1 | 33 | |
| Cedro essenza | 1 | 50 | |
| China rossa corteccia | 10 | 80 | |
| China estratto fluido | 10 | 400 | |
| Chinidina solfato | 1 | 500 | |
| Chinidina | 1 | 600 | |
| Chinina cloridrato | 1 | 480 | |
| Chinina solfato | 1 | 480 | |
| Cincofene | 1 | 14 | |
| Cloralio idrato | 1 | 8 | |
| Cloramina | 1 | 4 | |
| Clorciclizina cloridrato | 1 | 220 | |
| Clorobutanolo | 1 | 16 | |
| Cloroformio | 10 | 15 | |
| Cocaina | 1 | 3200 | |
| Cocaina cloridrato | 1 | 2600 | |
| Codeina | 1 | 750 | |
| Codeina fosfato | 1 | 720 | |
| Colchicina | 1 | 8000 | |
| Colina cloruro | 1 | 6 | |
| Collodio | 10 | 60 | |
| Creosoto | 1 | 8 | |
| Cresolo | 100 | 80 | |
| Cristalvioletto (v. violetto genziana) | 1 | 100 | |

| Medicinale | Grammi | Lire | Variazioni |
|---|---|---|---|
| *D* | | | |
| Difenidramina cloridrato | 1 | 25 | |
| Digitale . . . | 1 | 2 | |
| Digitossina . . | 1 | 9000 | |
| Digossina . . . . | 1 | 12000 | |
| Diiodossichinolina . . . | 1 | 20 | |
| *E* | | | |
| Efedrina base | 1 | 80 | |
| Efedrina cloridrato . | 1 | 60 | |
| Emetina cloridrato . | 1 | 3000 | |
| Eparina . | 1 | 3000 | |
| Ergometrina maleato . | 1 | 40.000 | |
| Ergotamina tartrato | 1 | 17.000 | |
| Esametilentetramina | 10 | 60 | |
| Esametilentetramina anidro metilen citrato | 1 | 8 | |
| Etere anestetico | 10 | 30 | |
| Etil biscum acetato . | 1 | 240 | |
| Etile oleato . | 1 | 24 | |
| Etil morfina cloridrato . | 1 | 1500 | |
| Eucaliptolo | 1 | 20 | |
| Eucaliptolo essenza . | 1 | 12 | |
| *F* | | | |
| Felce maschio . | 10 | 15 | |
| Felce maschio estratto etereo | 1 | 16 | |
| Fenacetina | 1 | 7 | |
| Fenazone | 1 | 10 | |
| Fenilbutazone | 1 | 30 | |
| Fenile salicilato | 1 | 12 | |
| Fenitoina sodica | 1 | 15 | |
| Fenobarbitale (ac. feniletilbarbiturico) | 1 | 30 | |
| Fenobarbitale sodico | 1 | 30 | |
| Fenolftaleina | 1 | 20 | |
| Fenolo | 1 | 4 | |
| Fenolo liquido . | 10 | 30 | |
| Fenotiazina . | 1 | 42 | |
| Ferro citrato ammoniacale | 1 | 8 | |
| Ferro ridotto . | 1 | 3 | |
| Ferrico cloruro cristalli . | 10 | 9 | |
| Ferroso gluconato | 1 | 8 | |
| Ferroso solfato . | 10 | 14 | |
| Finocchio essenza | 1 | 70 | |
| Fisostigmina salicilato | 1 | 5000 | |
| Formaldeide soluzione acquosa | 100 | 80 | |
| Frangula . | 10 | 50 | |
| Frangula estratto secco . | 1 | 45 | |
| Ftalil-sulfatiazolo . | 1 | 20 | |
| *G* | | | |
| Garofano essenza . | 1 | 20 | |
| Gelatina . . . . . | 1 | 6 | |
| Gemme di pino . | 10 | 2 | |
| Genziana . . | 10 | 27 | |
| Genziana estratto fluido | 1 | 18 | |
| Genziana estratto molle (acquoso) | 1 | 25 | |
| Genziana tintura . . . . | 10 | 60 | |
| Ginepro essenza . . . . | 1 | 70 | |
| Giusquiamo . . . . . . | 10 | 20 | |
| Giusquiamo estratto fluido | 1 | 20 | |
| Giusquiamo estratto secco | 1 | 25 | |
| Giusquiamo polvere titolata | 10 | 30 | |
| Glicerina . . . . . . . | 10 | 25 | |
| Glicole propilenico . . . | 10 | 20 | |
| Glucosio . . . . . . . | 1 | 2 | |
| Gomma adragante . . . | 10 | 140 | |
| Gomma arabica . . . . | 10 | 60 | |
| Guaiacolo . . . . . . . | 1 | 10 | |
| *I* | | | |
| Idraste . . . . . . . . | 1 | 15 | |
| Idraste estratto fluido . . | 10 | 350 | |
| Idrastinina cloruro . . . | 1 | 1800 | |
| Idrocortisone acetato . . | 1 | 1800 | |
| Iodio . . . . . . . . . | 10 | 180 | |
| Iodio soluzione alcoolica | 10 | 80 | |
| Iodo-cloro ossichinolina . | 1 | 25 | |
| Iodoformio . . . . . . | 1 | 35 | |
| Ipecacuana . . . . . . | 1 | 30 | |
| Ipecacuana polvere titolata | 1 | 40 | |
| Ipecacuana estratto fluido | 1 | 100 | |
| Istamina b cloridrato . . | 1 | 900 | |
| Isoniazide (idrazide dell'acido isonicotinico) | 1 | 18 | |
| *L* | | | |
| Lanolina anidra . . . . | 10 | 90 | |
| Lanolina idrata . . . . | 10 | 70 | |
| Lattosio . . . . . . . . | 10 | 16 | |
| Lidocaina . . . . . . . | 1 | 30 | |
| Lidocaina cloridrato . . | 1 | 30 | |
| Limone essenza . . . . | 1 | 36 | |
| Lino semi . . . . . . | 100 | 135 | |
| Lino farina . . . . . . | 100 | 150 | |
| Liquirizia . . . . . . . | 100 | 290 | |
| Liquirizia estratto molle | 1 | 17 | |
| Litio ioduro . . . . . . | 1 | 40 | |
| Lobelia erba . . . . . . | 1 | 5 | |
| Lobelia tintura . . . . . | 10 | 90 | |
| *M* | | | |
| Magnesio carbonato . . | 10 | 10 | |
| Magnesio ossido . . . . | 10 | 13 | |
| Magnesio solfato . . . . | 100 | 30 | |
| Mandarino essenza . . . | 1 | 40 | |
| Magnesio stearato . . . | 100 | 200 | |
| Manna . . . . . . . . | 10 | 60 | |
| Mannite . . . . . . . . | 10 | 75 | |
| Mefenesina . . . . | 1 | 11 | |
| Menta . . . . . . . | 10 | 70 | |

| Medicinale | Grammi | Lire | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Menta essenza . | 1 | 80 | |
| Mentolo | 1 | 37 | |
| Mentolo naturale . | 1 | 55 | |
| Meprobamato | 1 | 18 | |
| Mercurico cloruro (sublimato corrosivo) | 1 | 24 | |
| Mercurico cloruro | 1 | 35 | |
| Mercurio | 1 | 35 | |
| Mercurio ossido giallo | 1 | 35 | |
| Mercuroso cloruro | 1 | 25 | |
| Metacolina cloruro | 1 | 60 | |
| Metile-p-idrossi-benzoato | 1 | 12 | |
| Metile salicilato | 10 | 55 | |
| Metionina | 1 | 9 | |
| Morfina cloridrato | 1 | 1000 | |
| *N* | | | |
| Nafazolina nitrato . | 1 | 60 | |
| Neostigmina bromuro . | 1 | 950 | |
| Nicotinammide | 1 | 9 | |
| Niketammide | 1 | 30 | |
| Noce vomica | 10 | 10 | |
| Noce vomica estratto fluido | 1 | 15 | |
| Noradrenalina tartrato acido | 1 | 600 | |
| *O* | | | |
| Olio di arachide . | 100 | 150 | |
| Olio di mandorle dolci . | 100 | 2200 | |
| Olio di olive . | 100 | 300 | |
| Olio di ricino | 100 | 300 | |
| Olio di sesamo . | 100 | 150 | |
| Omatropina bromidrato . | 1 | 350 | |
| Oppio . | 1 | 110 | |
| Oppio polvere titolata | 1 | 150 | |
| Ossigeno litri | 100 | 400 | |
| Ouabaina (strofantina g) | 1 | 3600 | |
| *P* | | | |
| Pancreatina | 1 | 15 | |
| Papaina | 1 | 30 | |
| Papaverina cloridrato . | 1 | 100 | |
| Paraffina solida | 10 | 10 | |
| Paraffina liquida . | 100 | 200 | |
| Paraldeide . | 10 | 22 | |
| Pentametilentetrazolo | 1 | 50 | |
| Pentolinio tartrato | 1 | 220 | |
| Pepsina . . | 1 | 15 | |
| Perossido d'idrogeno 100 vol. | cc 100 | 150 | |
| Perossido d'idrogeno 10 vol. (sol. diluita) | cc 100 | 50 | |
| Picrotossina . | 1 | 2300 | |
| Pilocarpina cloridrato . | 1 | 700 | |
| Pino essenza | 1 | 15 | |
| Piombo acetato | 10 | 15 | |
| Piperazina adipato | 1 | 10 | |
| Poligola . . | 10 | 200 | |
| Poligola estratto fluido . | 10 | 200 | |
| Polivinpirrolidolo . | 1 | 40 | |
| Potassio bromuro . . . | 1 | 5 | |
| Potassio clorato . . . . | 10 | 30 | |
| Potassio cloruro . . . . | 10 | 27 | |
| Potassio ioduro . . . . | 1 | 16 | |
| Potassio permanganato . | 10 | 20 | |
| Potassio sulfoguaiacolato . | 1 | 10 | |
| Potassio tartrato acido . | 10 | 25 | |
| Procaina cloridrato . . . | 1 | 20 | |
| Procainammide doridrato | 1 | 60 | |
| Propile-p-idrossibenzoato . | 1 | 30 | |
| Propil tiouracile . . . . | 1 | 60 | |
| *R* | | | |
| Rabarbaro . . . . . . . | 1 | 14 | |
| Rabarbaro estratto fluido | 1 | 18 | |
| Rabarbaro estratto secco | 1 | 30 | |
| Ratania . . . . . . . . | 10 | 18 | |
| Resorcina . . . . . . . | 1 | 30 | |
| *S* | | | |
| Saccarina . . . . . . . | 1 | 75 | |
| Saccarosio . . . . . . . | 100 | 60 | |
| Santonina . . . . . . . | 1 | 600 | |
| Scopolamina bromidrato . | 1 | 2300 | |
| Sena foglie . . . . . . | 10 | 20 | |
| Sena frutti . . . . . . | 10 | 30 | |
| Sodio p-amminosalicilato | 1 | 20 | |
| Sodio benzoato . . . . | 1 | 2 | |
| Sodio bicarbonato . . . | 10 | 5 | |
| Sodio bromuro . . . . . | 10 | 50 | |
| Sodio cacodilato . . . . | 1 | 20 | |
| Sodio carbonato decaidrato | 10 | 3 | |
| Sodio carbonato monoidrato | 10 | 4 | |
| Sodio citrato . . . . . | 10 | 30 | |
| Sodio cloruro . . . . . | 10 | 3 | |
| Sodio dietilbarbiturato (barbitale sodico) | 1 | 17 | |
| Sodio etiliisoamil barbiturato (amobarbitale sodico) | 1 | 36 | |
| Sodio etilmercuriotiosalicilato | 1 | 240 | |
| Sodio feniletilbarbiturato (fenobarbitale sodico) | 1 | 26 | |
| Sodio fosfato (bibasico) . | 10 | 6 | |
| Sodio glicerofosfato . . . | 1 | 8 | |
| Sodio glutammato . . . | 1 | 4 | |
| Sodio ioduro . . . . . | 1 | 18 | |
| Sodio laurilsolfato . . . | 1 | 1 | |
| Sodio metilarsinato . . . | 1 | 8 | |
| Sodio pentobarbitale (pentobarbitale sodico) | 1 | 30 | |
| Sodio salicilato . . . . | 1 | 5 | |
| Sodio solfato anidro . . | 100 | 30 | |
| Sodio solfato decaidrato | 100 | 10 | |
| Sodio stearato . . . . . | 10 | 30 | |
| Sodio e potassio tartrato (sale di Seignette) | 10 | 20 | |
| Sodio tiopentale (tiopentale sodico) | 1 | 60 | |

| Medicinale | Grammi | Lire | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Sodio tiosolfato | 1 | 2 | |
| Solfadiazina | 1 | 25 | |
| Solfaguanidina | 1 | 12 | |
| Solfamerazina | 1 | 22 | |
| Solfametazina | 1 | 13 | |
| Solfanilammide | 1 | 10 | |
| Solfatiazolo | 1 | 10 | |
| Solfo precipitato (magistero) | 100 | 230 | |
| Solfo sublimato (fiori) | 100 | 130 | |
| Sorbitolo puro | 100 | 280 | |
| Sorbitolo soluzione | 100 | 140 | |
| Sparteina solfato | 1 | 120 | |
| Spermaceti | 1 | 2 | |
| Stearina | 1 | 1 | |
| Stramonio | 10 | 10 | |
| Stramonio polvere titolata | 10 | 10 | |
| Stricnina nitrato | 1 | 450 | |
| Strofantina K | 1 | 850 | |
| *T* | | | |
| Talco | 100 | 100 | |
| Teobromina | 1 | 14 | |
| Teofillina | 1 | 20 | |
| Terpina idrata | 1 | 4 | |
| Tetracaina cloridrato | 1 | 30 | |
| Tetracloroetilene | 10 | 8 | |
| Timo | 10 | 20 | |
| Timolo | 1 | 28 | |
| Tolazolina cloridrata | 1 | 30 | |
| Tricloro etilene | 10 | 15 | |
| *V* | | | |
| Valeriana | 10 | 30 | |
| Valeriana tintura | 10 | 120 | |
| Vaselina bianca | 10 | 12 | |
| Violetto di genziana (cristal violetto) | 1 | 100 | |
| *Z* | | | |
| Zinco ossido | 10 | 20 | |
| Zinco solfato | 1 | 3 | |
| Zucchero (v. saccarosio) | 100 | 60 | |

Visto, *il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

ALLEGATO *B*

TABELLA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI

1) Preparazioni liquide (fino a due componenti):
- per qualunque quantità . . . L. 600
- per ciascun componente in più sul prezzo finale » 75
- per filtrazione o riscaldamento . . » 250
- per sterilizzazione . . . . . . » 250

2) Emulsioni e sospensioni:
- preparazioni (fino a tre componenti) fino a g 250 L. 1.150
- per ogni 100 g oltre i g 250 . » 75
- per ogni componente in più sul prezzo finale . » 75

3) Cerotti - Empiastri - Unguenti:
- preparazioni (fino a due componenti fino a g 50) L. 1.050
- per ogni g 50 in più oltre i g 50 . . » 75
- per ciascun componente in più sul prezzo finale » 75
- per preparazioni a caldo od oftalmiche sul prezzo finale . . . . . . . . . » 250

4) Polveri composte (fino a due componenti):
- per qualunque quantità . . . . . . L. 650
- per ogni componente in più sul prezzo finale . » 75

5) Cachets - Cartine:
- preparazione (fino a due componenti) per dieci unità . . . . . . . . . . L. 1.000
- oltre le prime dieci per ogni unità . . . . » 30
- per ogni unità in meno . . . . . . » 50
- per ciascun componente in più sul prezzo finale » 75

Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola, carta e sacchetto.

6) Pillole e granuli:
- preparazioni (fino a due componenti attivi) per venti unità . . . . . . . . . . L. 1.500
- oltre le prime venti per ogni unità in più . . » 20
- per ogni unità in meno . . . . . . » 40
- per ciascun componente in più sul prezzo finale » 75

7) Boli:
- preparazioni (fino a due componenti attivi) per cinque unità . . . . . . . . L. 1.200
- oltre le prime cinque unità ogni unità in più . » 150
- per ogni unità in meno . . . . . . » 100
- per ciascun componente in più sul prezzo finale » 75

8) Cilindri uretrali, supposte, candelette:
- preparazioni (fino a due componenti) per sei unità . . . . . . . . . . . L. 1.500
- per ogni unità in più . . . . . . . » 100
- per ogni unità in meno . . . . . . » 50
- per ciascun componente in più sul prezzo finale » 75

9) Fiale:
- fino a 3 ml . . . . . . . . . . L. 45
- fino a 5 ml . . . . . . . . . . » 75
- fino a 10 ml . . . . . . . . . . » 90
- fino a 50 ml . . . . . . . . . . » 375
- fino a 100 ml . . . . . . . . . . » 525
- fino a 500 ml . . . . . . . . . . » 1.050

Si aggiungono gli onorari previsti al punto 1) dell'allegato *B*.

10) Operazioni di dispensazione (da non sommare agli altri onorari) . . . . . . . . . . L. 300

Visto, *il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

**(1921)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1976.

**Sostituzione di un membro del comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la composizione del comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1974, con il quale è stato nominato il comitato predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Michele Viscardi, rappresentante dei lavoratori, dimissionario;

Sentita l'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il dott. Alberto La Porta è nominato membro del comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Michele Viscardi.

Roma, addì 13 febbraio 1976

*Il Ministro*: TOROS

**(2023)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Gaggio Montano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(910/M)**

**Autorizzazione al comune di Meta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1976, il comune di Meta (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.539.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(913/M)**

**Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1976, il comune di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.474.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(914/M)**

**Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1976, la provincia di Caltanissetta viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.913.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(911/M)**

**Autorizzazione al comune di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Arnara (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.989.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(893/M)**

**Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Casalattico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.956.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(894/M)**

**Autorizzazione al comune di Villa Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Villa Latina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.737.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(895/M)**

**Autorizzazione al comune di Monte Grimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Monte Grimano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.821.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(896/M)**

**Autorizzazione al comune di Accumoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Accumoli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.478.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(897/M)**

**Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Rivodutri (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.204.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(898/M)**

**Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Affile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 20.127.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(899/M)**

**Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Roiate (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.263.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(900/M)**

**Autorizzazione al comune di Baronissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Baronissi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(901/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Castelpagano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.957.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(922/M)**

**Autorizzazione al comune di Ostellato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1976, il comune di Ostellato (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(912/M)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova sono vacanti le seguenti cattedre;

1) fisica generale (2ª cattedra);
2) fisica generale (3ª cattedra);
3) fisica teorica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(1875)**

**Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto civile;
2) filosofia del diritto,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(1876)**

**Vacanza della cattedra di filologia romanza presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di filologia romanza, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(1923)**

**Vacanza della cattedra di economia aziendale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia è vacante la cattedra di economia aziendale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(1874)**

**Vacanza della cattedra di entomologia agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino è vacante la cattedra di entomologia agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(1877)**

**Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma è vacante la cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(1878)**

**Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma (prima cattedra di microbiologia).**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (prima cattedra di microbiologia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(1879)**

# MINISTERO DEL TESORO

**Avviso di rettifica**

Nel decreto ministeriale 31 gennaio 1976, concernente « Determinazione delle tariffe delle spese di copia dei contratti stipulati dall'amministrazione dello Stato », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976, laddove è scritto: « L. 100 per ogni facciata, per formati fino a *mm* 21 × 29,7 », leggasi: « L. 100 per ogni facciata, per formati fino a *centimetri* 21 × 29,7 ».

**(2104)**

# CONCORSI ED ESAMI

## SENATO DELLA REPUBBLICA

**Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore parlamentare, con mansioni di infermiere.**

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 1976, n. 4974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 13 febbraio 1976, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore parlamentare, con mansioni di infermiere, del Senato della Repubblica;
Sulla proposta del segretario generale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore parlamentare, con mansioni di infermiere, del Senato della Repubblica di cui al decreto presidenziale 6 febbraio 1976, è costituita come segue:

*Presidente*:

Venanzetti sen. dott. Claudio, segretario della Presidenza del Senato.

*Componenti*:

Thellung di Courtelary dott. Adriano, vice segretario generale del Senato;
Michela Zucco dott. Pierfrancesco, consigliere parlamentare preposto all'ufficio stato giuridico del personale;
Lotti prof. Pilade, medico anziano del Senato;
De Luca prof. Federico, secondo medico del Senato.

La commissione esaminatrice potrà avvalersi dell'opera di esperti per gli esami nelle lingue straniere.

Il dott. Luigi Fenizi, referendario parlamentare, svolgerà le mansioni di segretario.

Roma, addì 16 febbraio 1976

*Il Presidente*: SPAGNOLLI

*Il segretario generale*: GIFUNI

**(2027)**

## OSPEDALE « S. GIOVANNI DEI BATTUTI » DI SPILIMBERGO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 dicembre 1975, n. 268, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione lungodegenti e riabilitazione;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;
un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto capo-servizio e un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spilimbergo (Pordenone).

**(1860)**

## OSPEDALE « S. CASA » DI LORETO

**Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia**

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 novembre 1975, n. 133, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

**(1862)**

## OSPEDALE « FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO » DI MILANO

**Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione**

In esecuzione della deliberazione commissariale 18 dicembre 1975, n. 1239, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale e affari generali dell'ente in Milano, corso Porta Nuova, 23 - tel. 654941-51 (int. 366).

**(1863)**

## OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di analisi cliniche;
un posto di assistente di anatomia patologica;
undici posti di assistente di chirurgia d'urgenza;
due posti di assistente di neurologia;
un posto di assistente di neuroradiologia;
sei posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5000 (allegare alla domanda quietanza comprovante il pagamento al tesoriere dell'ente: Banco di Napoli).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli, via A. Cardarelli, 9.

**(1864)**

## OSPEDALE CIVILE DI UDINE

**Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione I**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione I.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Udine.

**(1951)**

## ISTITUTO CHIRURGICO « BASSINI » DI MILANO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano - tel. 2715826.

**(1947)**

## OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano), viale Marconi, 1 - tel. 0377/33091.

**(1948)**

## OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

**Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di cardiologia**

In esecuzione della deliberazione consiliare 28 gennaio 1976, n. 65, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di cardiologia presso l'ospedale « Città di Sesto San Giovanni ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, via F. Sforza, 28.

**(2041)**

## OSPEDALE DI CORINALDO

**Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corinaldo (Ancona), viale degli Eroi, 2 - 071/67034-5.

**(1964)**

## OSPEDALE DI GROSSETO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente medico-chirurgo,

presso lo stabilimento di Scansano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

**(1953)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760470)